



Il Garante

Parere n. 11 del 20 ottobre 2017
Prot. 153006

Oggetto: Ammissione di docenti in quiescenza - Bando del 9 agosto 2017 per il conferimento di incarichi di docenza emanato dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica.

Viene segnalato al Garante il contenuto del bando indicato in oggetto, quanto al punto relativo alla prevista partecipazione anche di *“pensionati (...) ex docenti del CDL”*.

Viene ritenuto non equo *“paragonare la categoria giovani contro la categoria pensionati”*, e si ritiene *“assurdo che chi percepisce un reddito levi lavoro ai giovani disoccupati”*.

Il bando prevede effettivamente la partecipazione dei docenti in quiescenza, senza nessuna esclusione. Possono partecipare quindi anche coloro che hanno svolto attività di docenza nello stesso corso di laurea.

Si tratta però di una previsione non solo legittima ma addirittura doverosa, e in particolare della applicazione dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. Disposizione, infatti, richiamata nella parte introduttiva del bando. La norma prevede che le Università possano stipulare contratti per attività di insegnamento avvalendosi della *“collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione (...)”*. Preciso che deve in ogni caso trattarsi di *“soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali”*, l'art. 23 aggiunge che *“il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti”*.

Se dunque il bando in oggetto avesse previsto l'esclusione dei docenti in quiescenza sarebbe incorso in un vizio di illegittimità per violazione di legge.



Ovviamente non è nei poteri del Garante censurare una legge dello stato che valorizza l'esperienza didattica e il curriculum professionale dei candidati.

La segnalazione pone peraltro un problema reale perché la disposizione dell'art. 23 rischia di rappresentare ostacolo all'ingresso di giovani nel mondo del lavoro, ma soprattutto di trascurare il valore di studi più recenti e più aggiornati e l'apporto che questi possono dare all'attività didattica.

La disposizione dell'art. 23 citato non pone peraltro nessun vincolo per le valutazioni da farsi ai sensi dell'art. 4 del Bando, e dunque le esigenze ora indicate potranno trovare adeguata considerazione ai fini del conferimento degli incarichi di docenza in questione.

Si dispone che copia del presente parere sia trasmessa al Magnifico Rettore e agli interessati.

Firenze, 20 ottobre 2017

Il Garante dei diritti
Dott. Sergio Materia